

Bevande alcoliche

## **Torna il proibizionismo per chioschi, bar e venditori ambulanti?**

**Per la Confesercenti si sta perpetrando in queste ore una autentica vessazione nei confronti di migliaia di piccoli esercizi commerciali**

Fonte: © CONFESERCENTI.it - Pubblicata il 24/07/2009

**ROMA** - Si sta perpetrando in queste ore una autentica vessazione nei confronti di migliaia di piccoli esercizi commerciali che dal prossimo 29 luglio non potranno più vendere o somministrare alcolici su spazi ed aree pubbliche diversa da pertinenze di ristoranti o bar. Chi lo farà sarà mazzolato con severe sanzioni. Questo vuol dire aggiungere al danno della crisi la beffa per chioschi ed altri esercizi che nelle grandi città svolgono comunque un servizio essenziale per turisti e cittadini.

Il divieto nato per combattere giustamente vendita e somministrazioni illecite di bevande alcoliche specie in orari notturni rischia invece di far ritornare un assurdo proibizionismo di giornata ed il legislatore non pare in grado di fermare la norma. Il Parlamento si è affidato ad un ordine del giorno positivo ma privo di efficacia immediata. Confesercenti chiede un intervento di urgenza per scongiurare questo grave danno a migliaia di esercenti e fa sapere che comunque l'Anva Confesercenti sarà al fianco degli imprenditori garantendo loro assistenza nel caso fossero sanzionati.

### **(Segue nota informativa)**

Dal prossimo 29 luglio sarà vietato vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze dei ristoranti e dei bar. Per esemplificare, la vendita di una lattina di birra nel box alimentari di un mercato rionale costerà all'operatore una sanzione di 4.000 euro; la vendita di bottiglie di vino, in una mercato locale o in una sagra in cui si commercializzano prodotti tipici, sarà punita con la stessa pena. Per la vendita di alcolici oltre le ore 24, la sanzione prevista va addirittura dai 5.000 ai 30.000 euro.

Il divieto, che rischia di far saltare le innumerevoli manifestazioni estive nel corso delle quali vengono lecitamente poste in vendita bevande alcoliche, molte delle quali organizzate da associazioni culturali, enti locali e partiti politici, è previsto dall'art. 23 della legge n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008), che ha come obiettivo quello di disincentivare la vendita e la somministrazione illecite sulle aree pubbliche di bevande alcoliche, specie in orari notturni e mediante distributori automatici, prevedendo pesanti sanzioni pecuniarie, oltre alla confisca delle merci e delle attrezzature, ma che, volendo rendere difficile la vita agli «abusivi», va a colpire inopinatamente anche migliaia di operatori commerciali regolarmente provvisti di autorizzazione, oltre a vanificare l'organizzazione delle tante manifestazioni nell'ambito delle quali viene promossa la vendita di prodotti locali, fra i quali i vini.

Dell'approvazione della norma, fra l'altro, non si sentiva alcuna esigenza, considerato che la somministrazione delle bevande alcoliche è già vietata dalla legge a chi non sia titolare dell'apposita licenza di pubblica sicurezza.

Le regole vigenti consentono ai commercianti su aree pubbliche solo la commercializzazione degli alcolici in recipienti chiusi, «secondo le consuetudini commerciali» e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,200 litri per i superalcolici e a 0,33 litri per gli alcolici. Ciò che le nuove disposizioni non consentiranno più ai medesimi commercianti, mentre la vendita delle stesse bevande continuerà ad essere consentita ai colleghi titolari di esercizi «in sede fissa».

Dell'errore il legislatore si è già reso conto, se è vero che, in occasione della definitiva approvazione della legge 88, la Camera dei Deputati ha votato un Ordine del giorno (9/2320-bis-B/1.Pini, Gozi), il quale, «premesso che la norma in questione potrebbe prestarsi a ingenerare equivoci e incertezze in sede interpretativa quanto all'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste, per cui potrebbero risultare penalizzate attività che - nell'intenzione del legislatore - non devono incorrere nelle medesime sanzioni, impegna il Governo a chiarire che le disposizioni (...) non si applicano alle attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni, sagre, fiere o feste paesane previamente autorizzate ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione ed il commercio di prodotti tipici locali, come anche alle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte di venditori ambulanti autorizzati».

Adirittura, in occasione della discussione di emendamenti presentati al disegno di Legge comunitaria per il 2009, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi ha chiaramente affermato la posizione del Governo, favorevole all'approvazione di un articolo aggiuntivo che mira alla correzione di una norma erroneamente introdotta nell'Ordinamento. Per tale motivo, la Commissione ha approvato la proposta di parere favorevole.

Senonché, l'approvazione della Comunitaria 2009 non sembra essere prevista prima del prossimo autunno. E, dunque, gli operatori del settore e gli organizzatori delle manifestazioni estive per le quali era prevista la vendita di bevande alcoliche si preparano a dover affrontare quelle conseguenze che tutti dichiarano di voler scongiurare ma che nessuno, finora, ha saputo evitare.